

l'emendamento dell'onorevole Turati, però nel modo testè indicato e non con l'espressione di « furto lievissimo », alla quale nessuna disposizione del Codice penale corrisponde.

Osservo poi, in relazione ad un opportuno emendamento dell'onorevole Manna, che nell'ultima riga dello stampato a pagina 30 dove si dice « numero 1° e 2° dell'articolo 372 del Codice penale, escluso però l'ultimo comma » deve leggersi « esclusi il primo e l'ultimo comma ».

Con queste modificazioni, che mi permetterò di tosto portare al banco della presidenza, pregherei la Camera di votare l'articolo nel testo proposto.

PRESIDENTE. Quindi, gli emendamenti dell'onorevole Vaccaro?...

BERTOLINI, *relatore*. L'onorevole Vaccaro si è già dichiarato soddisfatto...

Mi permetta però l'onorevole Presidente di cogliere l'occasione per fare una dichiarazione.

Ho sentito qualche collega, costretto a ritirare i suoi emendamenti, far, per così dire, appello al disgusto, che dovrebbe provare la Camera di fronte alla resistenza della Commissione e del Governo... Ora se vi è progetto, nella cui discussione Governo e Commissione abbiano cordialmente accettato la collaborazione dei colleghi ed abbiano cercato di introdurre modificazioni dimostrate ragionevoli dai loro discorsi, è proprio questo!... Soltanto abbiamo spesse volte prevenuto la vittoria cruenta, che qualche collega si riprometteva di conseguire.

PRESIDENTE. Insomma, gli emendamenti dell'onorevole Vaccaro, di cui ella aveva accettato, mi sembra, il primo...

BERTOLINI, *relatore*. Ma l'onorevole Vaccaro ha dichiarato che non insiste; sicché siamo d'accordo!... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Allora, qual'è il parere del Governo?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo accetta la formula proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 96 rimane così modificato:

Art. 96.

« Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale per tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 30 maggio 1903, n. 126;

3° coloro, che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza o delle congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, previsto dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

« Sono eccettuati i condannati riabilitati ».

Con queste modificazioni metto a partito l'articolo 96.

(*E approvato*).